



**Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna**  
via Garibaldi 3 – 40124 Bologna - tel. 051.581225 - fax 051.6447855  
e-mail [segreteria@ordfarmbo.it](mailto:segreteria@ordfarmbo.it), [www.ordfarmbo.it](http://www.ordfarmbo.it)

## **ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE INFORMAZIONI**

Il farmacista, laureato e abilitato all'esercizio della professione, che intenda iscriversi all'Albo deve presentare domanda di iscrizione all'Ordine nella cui circoscrizione ha la sua residenza o intende esercitare la professione (domicilio).

### **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

- Attestazione del versamento di **euro 168,00** sul c/c postale n. 8003 intestato a :  
**Agenzia delle entrate - centro operativo di Pescara - tasse concessioni governative** (modulo di c/c da ritirare in qualsiasi ufficio postale; tipo di versamento: **rilascio**, codice tariffa **8617**);
- documento di identità valido (fotocopia) e tesserino del codice fiscale (fotocopia);
- **marca da bollo da euro 14,62**;
- **1 foto tessera** per il rilascio del tesserino di iscrizione.

La quota annuale di iscrizione all'Ordine è di **euro 145,00** (105,00 quota Ordine + 40,00 quota FOFI). Per il primo anno di iscrizione il Consiglio ha deliberato il pagamento di quota ridotta ad **euro 50,00** (10,00 quota Ordine + 40,00 quota FOFI).

### **ENPAF**

A norma dell'art.21 del DLCPS 233/1946 per tutti gli iscritti all'Albo è **obbligatoria l'iscrizione all'ENPAF** (Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti - [www.enpaf.it](http://www.enpaf.it)) e il pagamento dei relativi contributi.

**La pensione si matura a 65 anni dopo 30 anni di iscrizione all'Albo, di cui almeno 20 di attività di lavoro qualificabile come attività professionale del farmacista**

Il contributo pensione per l'anno 2012 è di **euro 4.227,50**.

Di tale contributo può essere chiesta la riduzione del 33% (euro 2.829,50), del 50% (euro 2.130,50), dell'**85% (euro 661,50)**, maturando così una pensione proporzionata all'importo pagato.

Si rammenta che:

- **solo il lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale di farmacista, il disoccupato involontario (disoccupazione certificata presso un centro per l'impiego (via Todaro 8-Bologna) e il pensionato ENPAF non esercitante la professione del farmacista possono chiedere la riduzione fino all'85%**;
- gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione di farmacista (o che esercitano una professione diversa da quella del farmacista, o pensionati presso Ente diverso da ENPAF) possono chiedere solamente la riduzione del 50%;
- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia;
- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di parafarmacia, i soci di società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia;
- non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in regime di co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).

La **disoccupazione involontaria va certificata**; pertanto, gli iscritti all'Albo non occupati devono produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l'impiego. Tale stato può essere mantenuto per un **massimo di 5 anni**, dopo i quali la disoccupazione diventa "volontaria" e la quota ENPAF passa al 50%.

Al lavoratore dipendente come farmacista e al disoccupato involontario (disoccupazione certificata), che non intendono maturare una pensione, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un **contributo di solidarietà, di euro 158,50 all'anno**.  
Tale contributo è a fondo perduto e non matura pensione.

**IMPORTANTE:** Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d'ufficio, **occorre un'apposita domanda**.

La richiesta va redatta su apposito modulo scaricabile agli indirizzi [www.enpaf.it](http://www.enpaf.it) o [www.ordfarmbo.it](http://www.ordfarmbo.it) "modulistica" ed è da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'iscritto direttamente all'ENPAF entro il **30 settembre dell'anno successivo** a quello di prima iscrizione all'Albo. Pertanto un iscritto nell'anno 2012 avrà tempo per regolarizzare la propria posizione ENPAF fino al 30 settembre 2013.

**Tuttavia**, poiché i neo-isritti ricevono la richiesta di pagamento dell'ENPAF a febbraio dell'anno seguente (nel nostro caso febbraio 2013), comprensiva della quota relativa all'anno di iscrizione e della quota per l'anno in corso, **codesto Ordine consiglia di comunicare la propria scelta entro l'anno di iscrizione**.

Qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di prima iscrizione, il termine è perentorio e il suo superamento comporta l'attribuzione della quota intera per almeno un triennio (l'anno di prima iscrizione e i due successivi).

Per presentare la domanda di riduzione o di attribuzione del contributo di solidarietà non è sufficiente trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento al momento della domanda, ma occorre averne il possesso per **almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno o per almeno la metà più uno dei giorni del periodo di prima iscrizione**.

Se la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato, l'iscritto al termine del rapporto deve inviare comunicazione all'ENPAF per evitare che l'aliquota contributiva venga portata a quota intera.

Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.

## **TESSERINO D'ISCRIZIONE**

I tesserini rilasciati dagli Ordini non hanno natura di documento di identità personale, ma comprovano l'iscrizione all'Albo professionale.

Il rilascio dei tesserini di iscrizione all'Albo di Bologna **è gratuito e obbligatorio**.

L'interessato deve produrre una fotografia di data recente.

Il tesserino è rilasciato esclusivamente e personalmente all'interessato.

All'atto della cancellazione o del trasferimento dell'iscritto, il tesserino è ritirato dall'Ordine.

## **CREDITI ECM**

Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.

**I nuovi iscritti sono esentati dall'acquisizione di crediti ecm per il primo anno. Dovranno acquisire 50 crediti ecm nel 2013.**

Sono inoltre esonerati dall'obbligo dell'ECM.:

- il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica);
- i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria); nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore;
- i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.